

Norme & Tributi

Cartelle e Riscossione

La notifica riparte. Salvacondotto di 24 mesi per il Fisco —p.34

Quotidiano del Lavoro

Servizi Inps, da ottobre debutta la delega dell'identità digitale



Nuovo strumento

I cittadini non in grado di utilizzare i servizi Inps dal 1° ottobre potranno affidarsi a persone di fiducia con la delega dell'identità digitale. La versione integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilssole24ore.com



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

Mondo perduto detassato non cancella l'indicazione in RS

Dichiarazioni

Le Entrate: la compilazione necessaria per la corretta tenuta del Registro aiuti

Dichiarazione sostitutiva per chi non fa istanza per il contributo alternativo

Giorgio Gavelli

I contribuiti a fondo perduto erogati dall'agenzia delle Entrate vanno riportati nel prospetto "aiuti di Stato" del modello Redditi (righe RS401 e RS402), senza tuttavia indicare l'importo erogato (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 agosto). I punti fermi per dichiarare correttamente gli aiuti "Covid-19" sono i seguenti:

- nei quadri di determinazione del reddito per professionisti e imprese, i vari aiuti - fruendo di una detassazione pressoché generalizzata in base all'articolo 10-bis del Dl 137/2020 - possono non essere indicati (nessuna sanzione), ad eccezione dei contribuenti in

contabilità ordinaria che hanno necessità di sterilizzare nel quadro RF (con apposita variazione in diminuzione) l'indicazione del provento a bilancio;

- la compilazione facoltativa dei quadri reddituali fa scattare la segnalazione di compilazione del prospetto sugli aiuti del quadro RS;
- per i contribuiti a fondo perduto erogati dalle Entrate (codici 20, 22, 23, 27 e 28 del rigo RS401) non vanno compilati i campi relativi agli importi, poiché l'Agenzia recupererà l'informazione dai bonifici erogati;
- i codici 24 (rigo RS401 modello Redditi) e 8 (rigo IS201 modello Irap) sono divenuti, di fatto, inutili, dopo che l'articolo 1-bis del Dl 73/2021 ha abrogato la qualificazione come aiuto di Stato temporaneo della detassazione delle misure di sostegno ricevute;
- poiché le istruzioni al quadro RS richiedono una indicazione degli aiuti per competenza, mentre le Faq sostengono la compilazione "per cassa", si ritiene che entrambe le soluzioni siano percorribili senza conseguenze;
- gli aiuti erogati da altri Enti (Inps, Casse di previdenza) non vanno, in linea di principio, riportati neppure a quadro RS, come pure gli aiuti di natura non fiscale (per esempio, garanzie sui finanziamenti, sgravi contributivi, etc);

● per quanto riguarda i crediti d'imposta "Covid", essi, oltre a comparire a quadro RU (ed a quadro RF in decremento dal reddito), vanno indicati (comprensivi di importo) nel quadro RS (IQ se relativi all'Irap), ad eccezione del bonus sanificazione e di quello "botteghe e negozi" del Dl Cura Italia, che non rientrano nel Quadro temporaneo.

Le coordinate per la compilazione di Redditi sono confermate dall'Avvertenza ai modelli dichiarativi pubblicata dall'Agenzia e da una comunicazione del direttore, Ernesto Maria Ruffini, ai garanti dei contribuenti, a seguito di una segnalazione da parte del mondo professionale. Ribadendo quanto già affermato dall'Economia nel corso del questionario n. 5-06180 del 24 giugno, Ruffini afferma come alcune informazioni richieste dai predetti righe, derivando dalla disciplina comunitaria, non sono desumibili dalle banche dati a disposizione delle Entrate e fanno riferimento a definizioni e concetti non allineati rispetto a quelli della normativa interna. Ad esempio, nel caso di soggetti che svolgono più attività, i dati relativi al settore e al codice di attività non si riferiscono all'attività prevalente ma a quella per la quale si

è fruito dell'aiuto, informazioni non reperibili dalle Entrate neppure dalle istanze presentate dai contribuenti. Anzi, secondo Ruffini i modelli dichiarativi sono stati predisposti - secondo Ruffini - per agevolare la compilazione di dati che, se non raccolti con precisione, determinerebbero lo scarto della registrazione sul Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) e, di conseguenza, la non fruibilità degli stessi o il recupero di quelli già fruiti. Peraltro, i soggetti che non presenteranno l'istanza del contributo "alternativo" Sostegni-bis (commi da 5 a 15 dell'articolo 1) saranno tenuti a compilare un'autodichiarazione per il rispetto delle regole e dei limiti degli aiuti 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Queste complicazioni insegnano che le innovazioni ai modelli dichiarativi dovrebbero essere accompagnate, sin dalla loro uscita, da istruzioni chiare ed esaurienti, ed ancor di più dovrebbero esserlo i modelli di dichiarazioni sostitutive richieste - con possibili effetti penali - in merito agli aiuti ricevuti, con particolare riferimento a condizioni e limiti comunitari che nessun contribuente può, in autonomia, conoscere e gestire senza timore di sbagliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BENEFICIO Le Entrate fanno chiarezza sugli atti a favore di chi prosegue l'attività

Stretta sull'esenzione se beneficiario è estero

Finanziamenti

Ritenuta su interessi dovuta se il beneficiario estero non è anche percipiente

Antonio Longo

L'esenzione da ritenuta sui finanziamenti ex articolo 26, comma 5-bis, Dpr 600/1973 non si applica in caso di «beneficiari» esteri degli interessi che non siano anche «percipienti» diretti delle somme. A queste conclusioni è giunta l'agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 569 di ieri. La società istante, residente in Italia, opera nel settore della produzione di energia elettrica.

L'intero capitale sociale è detenuto da una holding intermedia lussemburghese, le cui azioni sono di proprietà di un fondo di investimento vigilato dall'autorità dello stesso Paese.

La holding ha ricevuto finanziamenti a medio-lungo termine dal fondo e ha erogato finanziamenti alla società istante per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici. Sul presupposto che il fondo fosse il sostanziale percettore, seppur in via indiretta, degli interessi attivi e si qualificasse come investitore istituzionale estero, l'istante chiedeva conferma che gli interessi derivanti dai finanziamenti potessero beneficiare dell'esenzione da ritenuta prevista dal comma 5bis dell'articolo 26. La norma prevede che «la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati

da (...) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria (...) soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono costituiti».

In questo contesto, per investitore istituzionale estero si intende l'ente costituito in un Paese "white list" e soggetto a vigilanza che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal regime tributario cui è sottoposto ai fini reddituali, abbia come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi (circolari 23/2002, 2/2012, 19/2013). Sotto il profilo oggettivo, deve trattarsi di finanziamenti erogati a imprese ed enti commerciali residenti in Italia e che abbiano una durata superiore a 18 mesi.

Nel caso di specie l'Agenzia ritiene, da un lato, che il fondo possa qualificarsi come investitore istituzionale; dall'altro lato, tuttavia, che tale qualifica

vada riscontrata con esclusivo riferimento al "primo prenditore" degli interessi, vale a dire la holding intermedia. La disposizione in esame non consentirebbe di procedere secondo il principio del «beneficiario effettivo», così da ricondurre il flusso degli interessi al soggetto estero percettore finale del reddito. L'approccio "look through" sarebbe precluso - secondo le Entrate - dal tenore letterale e dalla ratio della norma che non consentirebbe di estendere l'esenzione ai beneficiari effettivi degli interessi che non siano anche "percipienti" - diretti - degli stessi. L'Agenzia si era espressa, in questo senso, anche nella risoluzione n. 76/E/2019, ma questa posizione sembra trascurare, tra gli altri aspetti, l'interpretazione della normativa convenzionale in materia di interessi in sede Ocse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTROLLO SOCIETARIO

Le donazioni di azienda non intaccano il plafond di esenzione

—Angelo Busani

La franchigia esente dall'imposta di successione non è intaccata dalla precedente donazione (o patto di famiglia o trust) esente da imposta di donazione in quanto avente a oggetto quote di partecipazione al capitale di società la cui titolarità permetta al beneficiario di acquisire il controllo della società stessa. È quanto l'agenzia delle Entrate riconosce nella risposta a interpello 571 del 30 agosto 2021.

Se tra lo stesso donante e lo stesso donatario (in ipotesi, genitore e figlio) sia stipulata una pluralità di donazioni, nelle donazioni successive occorre tener conto (è il cosiddetto «coacervo») di quelle precedenti per verificare se esse abbiano eroso, in tutto o in parte, la franchigia esente da imposizione: nel caso della donazione tra coniugi o parenti in linea retta si tratta della franchigia del valore di un milione (o di 1,5 milioni se il donatario è portatore un handicap grave).

Lo stesso ragionamento, con riguardo alle donazioni, deve poi essere pari pari ripetuto con riferimento alla stipula di contratti recanti il patto di famiglia oppure l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust (dopo la circolare messa in consultazione dalle Entrate l'11 agosto, ci si deve riferire, per l'applicazione dell'imposta di donazione, non più all'atto di dotazione del trust, ma all'atto con il quale il trustee distribuisce ai beneficiari i beni del trust). Ebbene, non tutte le donazioni fanno coacervo. Infatti, l'articolo 57 del Dlgs 347/1990 (il Tus, testo unico dell'imposta di successione e donazione) sottrae al coacervo:

- le donazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del Tus, e, cioè, le elargizioni fatte per coprire le spese di mantenimento, educazione e malattia, le spese ordinarie per abbigliamento e nozze, le liberalità d'uso (cioè in occasione di servizi resi o in conformità agli usi) e le donazioni di «modico valore»;
- le donazioni «registrate... con pagamento dell'imposta in misura fissa», vale a dire quelle aventi a oggetto "beni culturali" sottoposti a vincolo storico-artistico;
- le donazioni «registrate gratuitamente» in base all'articolo 3 del Tus.

In quest'ultimo ambito rientrano anche le donazioni (i patti di famiglia e i trust) esenti da imposta di donazione (comma 4-ter di detto articolo 3) in quanto aventi a oggetto aziende o quote di partecipazioni (anche azionarie) al capitale di società, a condizione che il beneficiario del trasferimento prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa o detenga il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente all'atto di donazione, un'apposita dichiarazione in tal senso. Inoltre, se si tratta di società di capitali, per l'esenzione occorre pure che l'atto di trasferimento abbia a oggetto quote di partecipazione mediante le quali sia acquisito o integrato il controllo della società (vale a dire il 50,01% dei voti nell'assemblea che approva il bilancio e nomina le cariche sociali).

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE PROFESSIONALE

“ In questo momento di ripresa economica ho scelto per la mia azienda Valore24, la linea di software specialistici che fa la differenza. ”

VALORE24
I SOFTWARE DEL GRUPPO 24 ORE.

Scopri Valore24, l'innovativa suite di Applicazioni Cloud Specialistiche integrate con i servizi informativi e formativi del Sole 24 Ore, realizzata per supportare la ripresa della tua impresa con strumenti efficaci, certificati e sempre aggiornati che semplificano e supportano le attività sia dei dipartimenti di Amministrazione, Finanza e Controllo sia dei dipartimenti di GRC (Governance, Risk, Compliance) e Privacy.

- ANALISI DI BILANCIO
- CENTRALE RISCHI
- BILANCIO CLOUD
- GDPR
- CRISI D'IMPRESA
- BUSINESS PLAN
- 231

Scopri tutta l'offerta per le Imprese su valore24.com/aziende